Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 12 DEL 15 GENNAIO 1985:

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1984.

Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8.

(7021)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 12 DEL 15 GENNAIO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito redimibile 10 % - 1997 denominato « Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti », di scadenza 1° gennaio 1997. — **PARTE I:** Serie sorteggiate per l'ammortamento nella **OTTAVA** estrazione eseguita il 3 novembre 1984; **PARTE II:** Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(6319)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 18 luglio 1984.

Autorizzazione alla emissione di una marca per il recapito autorizzato della corrispondenza da L. 270 e determinazione del valore e delle caratteristiche.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1984, con il quale sono state fra l'altro apportate, a decorrere dal 1° giugno 1984, modificazioni alle tariffe postali nell'interno della Repubblica;

Riconosciuta l'opportunità di emettere una marca per il recapito autorizzato della corrispondenza da L. 270.;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1633 del 10 luglio 1984;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione di una marca per il recapito autorizzato della corrispondenza da L. 270.

Detta marca è stampata in rotocalco, su carta bianca, filigranata a stelline a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio; formato carta: mm 24 × 20; formato stampa: mm 20 × 16; dentellatura 14; colore: rosa lilla; foglio: 100 esemplari.

La vignetta riproduce la testa dell'Italia turrita su fondo scuro delimitato da un motivo floreale, chiuso in basso da un nastro formante un cartiglio.

In alto, si trova la leggenda « POSTE ITALIANE », in carattere bastoncino tondo chiaro formante una centina; in basso la leggenda « RECAPITO AUTORIZZATO », in carattere bastoncino allungato chiaro.

Al centro, all'altezza del motivo floreale, è riportata l'indicazione del valore: la lettera « L » a sinistra e la cifra « 270 » a destra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1984
Registro n. 38 *Poste, foglio n.* 190

(151)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 dicembre 1984.

Tasso di riferimento da applicare, nel quadrimestre gennaio-aprile 1985, alle operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi d'interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 7 dicembre 1983, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono state stabilite le norme per la variazione automatica del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di esercizio a decorrere dall'anno 1984;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto ministeriale 7 dicembre 1983, il suddetto tasso di riferimento viene determinato con periodicità quadrimestrale, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni, da determinarsi annualmente, così come previsto dall'art. 3 del predetto decreto ministeriale del 7 dicembre 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che sulla base degli anzidetti parametri, il tasso di riferimento per il quadrimestre gennaio-aprile 1985 è pari al 17,75% di cui 1,60% per la maggiorazione forfettaria riconosciuta agli istituti di credito per l'anno 1985;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nelle premesse, il tasso di riferimento annuo posticipato, da applicare per il quadrimestre gennaio-aprile 1985 alle operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 17,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

(129)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elto S.r.l., con sede legale in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Idrosapiens, con stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Valduggia, con sede in Valduggia e stabilimenti in Valduggia e Borgosesia (Vercelli), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mobili Angelo Banchieri & C., con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), in amministrazione controllata, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edi di Camera Sabina e Del Ponte Carlo di Torino, è prolungata al 27 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ivest - Industria vernici e smalti, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irmel di Novara, con sede e stabilimento in Omegna (Novara), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipill di Fiano (Torino), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astilia, con stabilimento in Asti, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sacchettificio moderno, con sede e stabilimento in Briona (Novara), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.C.M.A. - Officine costruzioni metalmeccaniche Alessandria, con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elto S.r.l., con sede legale in Torino e stabilimento in Venaria (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Corsport, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Time di Monticello d'Alba (Cuneo), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Delfi in Gravellona Toce (Novara), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Merlo e Tebaldini, con sede in Pinerolo (Torino) e cantieri in Villar Perosa (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elder di Tortona (Alessandria), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soresin, con sede in Torino e stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siv, in Volvera, frazione Zucche (Torino), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.R.M.I.G. di Ovada (Alessandria), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicar, in Pianezza (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Melform Monetti, in Racconigi (Cuneo), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanber, con sede e stabilimento in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina meccanica Ponti & C., in Torino, è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicit, con sede in Frossasco (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Trione, con sede in Torino e stabilimento in Cuorgnè (Torino), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legertex, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 27 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria italiana, con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, con stabilimento in Strambino (Torino), è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.S.A. di Asti, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornara industria, con sede legale in Torino e stabilimenti in Torino e Moncalieri (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.P.D., con sede e stabilimento in San Felice sul Panaro (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Spesso guarnizioni, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata all'11 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ticino meccanoconsult, con sede in Grosseto, sede secondaria in Milano, uffici amministrativi in Verbania e Pallanza (Novara) ed officina in Vogogna (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.E.G. di Moncalieri (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 2 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novatan di G. Sassone & C., con sede in Massazza (Vercelli), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silcoa S.r.l., con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1983 all'8 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Saicom, con stabilimento in Venaria (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1982 all'11 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Idrosapiens, con stabilimento in Leinì (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unione gomma di Ossola Stefano di Trecate (Novara), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Savio di Chiusa di San Michele (Torino), è prolungata al 22 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Attrezzature Zeta, in Baveno (Novara), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.I. Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Gattinara (Vercelli), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, con sede in Roma e stabilimento in Coazze (Torino), è prolungata all'11 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dessalles & Borzino, con sede in Torino e stabilimento in S. Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Morando, con sede in Torino e stabilimento in S. Benigno Canavese (Torino), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Universal, in Settimo Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessa di Torino, è prolungata al 26 dicembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officina meccanica Ponte & C., con sede in Torino, è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dessalles & Borzino, con sede in Torino e stabilimento in San Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saiag, in Ciriè (Torino), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Trione, con sede in Torino e stabilimento in Cuorgnè (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gioielleria italiana, con sede e stabilimento in Oleggio Castello (Novara), è prolungata al 3 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.C.M.A. - Officine costruzioni metalmeccaniche Alessandria, con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Marconimp di Conticelli Piero, in Torino, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Universal, in Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicar, in Pianezza (Torino), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanber, con sede e stabilimento in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legertex, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 28 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Strambino, con stabilimento in Strambino (Torino), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessa di Torino, è prolungata al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Spesso guarnizioni, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silcos S.r.l., con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unione gomma di Ossola Stefano di Trecate (Novara), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Icet, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Silcoa S.r.l., con sede e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unione gomma di Ossola Stefano di Trecate (Novara), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Icet, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unione gomma di Ossola Stefano di Trecate (Novara), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unione gomma di Ossola Stefano di Trecate (Novara), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 sono state cancellate dai rispettivi registri nazionali le seguenti varietà di specie agrarie ed orticole:

	Decreto ministeriale di iscrizione
Frumento tenero:	—
Iacometti 49	3- 5-1969
Melchior	23-10-1980
Mais:	
Cheyenne	5- 5-1980
Illini	5- 5-1980
Lark T1108	4- 3-1982
Viper TXS 103	1- 3-1982
Horse TXS 102	3- 1-1982
Lion TXS 113	1- 3-1982
Zebra T 1170	1- 3-1982
Monviso	10- 3-1983
Meta	4- 3-1975
Vega	4- 3-1975
Barbabietola da zucchero:	
Kawemegamono	16- 3-1972
Kawemegapoly	21-12-1970
Kawecora	13- 4-1977
Kawerita	20- 5-1978
Barbabietola da foraggio:	
Poly Groeningia	14- 3-1972
Poly Productiva	11- 1-1972
Foraggere:	
Ginestrino S. Gabriele	18- 5-1982
Trifoglio ales. Akenaton	18- 5-1982
Trifoglio inc. Rosa	18- 5-1982
Trifoglio resup. Marco Polo	18- 5-1982
Festuca arundin. Tangaroa	18- 5-1982
Lolium perenne Cinquale	18- 5-1982
Favino Vesuvio	3-11-1980
Ortive:	
Pomodoro Intermac	20- 6-1977
Cavolo cappuccio Green Delight Hibrid	20- 6-1977
Pisello Gisella	12-12-1978
Pisello Florix	12-12-1978
Pisello Parade	12-12-1978

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta, con precedenti decreti, è stata attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

RISO

Rosa Marchetti: da Marchetti Domenico, Arborio (Vercelli) a Marchetti Giovanni, Arborio (Vercelli).

Alfa, Balilla, Bonnet Bell, Eurose, Ice, Nettuno, Zenit: da Consapri - Pavia a Esercizio sementi Consapri S.r.l., Vercelli.

FORAGGERE

Trifoglio pratense:

Quinequeli: da Pratitalia e C. S.p.a. - Alessandria e Pratense S.r.l. - Alessandria.

ERBA MEDICA

Maga: da Pratitalia e C. S.p.a. - Alessandria a Pratense S.r.l. - Alessandria.

ORTIVE

Pisello:

Artura, Elvira, Karina, Olivia, Mantica, Suprema: da Sementi Samoggia - Bologna a Sementi Nunhems S.r.l. - S. Agata Bolognese (Bologna).

CEREALI

Avena:

Argentina, Ombrone: da Istituto regionale di cerealicoltura - Pisa a Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università - Pisa.

FORAGGERE

Erba medica Manto, Maraviglia, Messe, Mirabile: da Istituto regionale di cerealicoltura - Pisa a Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università - Pisa.

OLEAGINOSE

Girasole:

Albinia, Amiata, Argentario: da Istituto regionale di cerealicoltura - Pisa a Istituto di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università - Pisa.

FRUMENTO TENERO

Tommaso, Pippo, Clara: da dott. Lionello Dusi - Roncarole Rocca a Manara Luigi - Roncarole Rocca.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 le denominazioni delle varietà sottoelencate vengono modificate con la dizione a fianco di ciascuna indicata:

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO

Diplomono in Rizor

RISO

Corallo in Koral

ORTIVE

Fagiolo:

Peak in Rise

Pomodoro:

AT30 in Mekpeel

Pisello:

Maro in Gordon

MAIS

York in Bevery

Niagara Falls in Spaik

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1984 sono iscritte nel registro nazionale le seguenti varietà di specie agricole:

Specie e varietà	Responsabilità della conservazione in purezza
Avena:	
Vintero	F. Von Lochow - PeTkus G.m.b.H Bergen (R.F.T.)
Frumento duro:	
Bravo	Isea S.p.a. - Falconara M. (Ancona)
Duilio	Federazione italiana dei consorzi agrari - Roma
Makit	Venturoli sementi - Pianoro (Bologna)
Quadruro	Sisforaggera S.p.a. - Bologna
Tappo	Venturoli sementi - Pianoro (Bologna)
Tresor	Isea S.p.a. - Falconara M. (Ancona)
Frumento tenero:	
Arsenal	Union des cooperatives agricoles des semences de Provance - Arles (Francia)
Orzo:	
Novopcrga	F. Von Lochow - PeTkus G.m.b.H. Bergen (R.F.T.)

(Da 7187 a 7190)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Cart '85 - Salone internazionale della cartoleria, carta, prodotti cartotecnici, articoli per la scuola e belle arti, che avrà luogo a Milano dal 25 al 29 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 30° Sudpel - Mercato mediterraneo dei prodotti in pelle, che avrà luogo a Napoli dal 18 al 21 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 1° Salone della bomboniera e prodotti affini, che avrà luogo a Napoli dall'11 al 14 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 1° Tecnorama/Ufficio - Salone nazionale della telematica, comunicazioni nell'organizzazione aziendale, macchine ed arredamento, che avrà luogo a Bari dal 24 al 28 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Chibicar '85 - Salone internazionale degli articoli per regalo della chincaglieria, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori, che avrà luogo a Milano dal 25 al 29 gennaio 1985.

(153)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige al decreto ministeriale 7 dicembre 1984: « Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 337 del 7 dicembre 1984).

All'art. 1 del decreto ministeriale citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 10210 della *Gazzetta Ufficiale*, sotto la voce sigari (tabella *C*), prodotti esteri, (marche estere), la marca di sigari « Flora Danica » è da ritenersi inserita nell'elenco « comuni », anziché in quello « altri »;

alla pag. 10212 della *Gazzetta Ufficiale*, sotto la voce sigarette (tabella *E*), (marche estere fabbricate su licenza), dove è indicata la marca: « *Filter* », leggasi: « *Johnny Filter* »;

alla pag. 10214 della *Gazzetta Ufficiale*, sotto la voce sigarette (tabella *E*), prodotti esteri marche estere, dove è indicato: « *Tax* (filter) », leggasi: « *Tak* (filter) ».

(134)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi. (Provvedimento numero 1/1985).

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 ed in particolare l'art. 4, ultimo comma, che attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi la facoltà di impartire ai comitati provinciali prezzi direttive per il coordinamento e la disciplina dei prezzi provinciali e locali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, ed in particolare l'ultimo comma dell'art. 13;

Visto l'art. 52 del decreto del Presidente della Repubbblica 24 luglio 1977, n. 616, con il quale l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle attività dei comitati provinciali prezzi è delegato alle regioni nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo;

Vista la disposizione dell'art. 14, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), la quale, tra l'altro, dispone che il C.I.P., al fine del contenimento, nel complesso, della media ponderata degli incrementi delle tariffe e dei prezzi amministrati dei beni e dei servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo di inflazione indicato per il 1985 nella relazione previsionale e programmatica del Governo, emani apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza;

Visto il comma 19 del richiamato art. 14 della legge finanziaria 1985, ai sensi del quale i provvedimenti adottati dai comitati provinciali prezzi in violazione delle disposizioni di legge o delle direttive emanate da questo Comitato possono essere sospesi in via d'urgenza e successivamente annullati;

Vista la relazione previsionale e programmatica che fissa nel 7 % il tasso massimo di inflazione programmato dal Governo per il 1985;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Le amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed i comitati provinciali dei prezzi valuteranno le richieste di aumento per l'anno 1985 di tariffe e prezzi da deliberarsi nell'ambito territoriale di loro competenza, attenendosi ai seguenti criteri:

contenere ciascun aumento entro il tasso medio annuo del 7 %, rispetto al valore medio registrato nel 1984, comprensivo degli effetti di «trascinamento» dal 1984 e delle eventuali variazioni derivanti dall'adeguamento delle aliquote IVA.

Per quanto in particolare concerne la formazione del prezzo del latte alla produzione, occorre tener conto dei limiti imposti dalla presente direttiva alla determinazione del prezzo al consumo del latte alimentare;

provvedere alle eventuali revisioni di tariffe e prezzi non prima che sia decorso un periodo di un anno dalla precedente revisione.

2) La tabella allegata elenca le singole voci di tariffe e prezzi, le variazioni percentuali intervenute nel 1984, gli effetti di «trascinamento» per l'anno 1985 e gli aumenti percentuali compatibili con i limiti imposti dal tasso di inflazione programmato.

3) Ai fini dell'eventuale esercizio del potere di cui al 19° comma dell'art. 14 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), le deliberazioni assunte dai comitati provinciali prezzi sono comunicate alla segreteria del C.I.P. entro tre giorni dalla loro adozione ed acquistano efficacia con la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali che avrà luogo non prima di quindici giorni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

Roma, addì 10 gennaio 1985

Il Ministro-Presidente della giunta
ALTISSIMO

ALLEGATO

TARIFFE E PREZZI AMMINISTRATI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E DEI COMITATI PROVINCIALI PREZZI

	Competenza	Peso % ISTAT '80 su 946 voci	Variazioni % media 1984 (1)	Trascinamento % nel 1985 (media nazionale) (2)
Trasporti urbani	Comuni	0,27	11,37	1 —
Autopubbliche	Comuni	0,42	14,07	3,65
Autolinee	Regioni	0,39	22,88	1,45
Acqua potabile	C.P.P.	0,17	10,95	1,93
Alberghi	C.P.P.	0,93	15,77	1,53
Camping	C.P.P.	0,28	16,42	6,40
Trasporto funebre	Comuni	0,12	17,51	8,03
Totale tariffe (*a*)		2,58		
Latte	C.P.P.	1,13	7,37	1,75
Pane	C.P.P.	1,53	9,17	1,75
Totale prezzi amministrati (*b*)		2,66		
Totale generale (*a* + *b*)		5,24		

(1) Variazione media annua (incluso il trascinamento 1983) in base agli indici ISTAT dei primi undici mesi del 1984.

(2) Il valore del trascinamento da considerare dipende dalla dinamica dei prezzi e delle tariffe registrate nel 1984 per ciascuna situazione locale.

In caso di coincidenza di tali situazioni con la media nazionale suindicata, gli aumenti percentuali compatibili con i limiti imposti, comprese le eventuali variazioni delle aliquote IVA, tenendo conto del carattere moltiplicativo delle componenti la variazione dell'indice medio delle voci, sarebbero le seguenti:

	Trascinamento % 1984	Incidenza % variazioni aliquote IVA	Aumento % medio concedibile	Aumento % medio 1985
Trasporti urbani	1	—	5,94	7—
Auto pubbliche	3,65	—	3,23	7—
Autolinee	1,45	—	5,47	7—
Acqua potabile	1,93	— 0,91	5,93	7—
Alberghi	1,53	— 0,91	6,35	7—
Camping	6,40	— 0,91	1,48	7—
Trasporto funebre	8,03	—	—	8,03
Latte	1,75	+ 2—	3,10	7—
Pane	1,75	+ 2—	3,10	7—

N. B. — Per le tariffe del gas di erogazione valgono le disposizioni di cui al provvedimento CIP n. 33/84 e relativa circolare di applicazione.

(154)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli e per esami, a quarantuno posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonché il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e le leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125, recante integrazioni al su citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa adottata nella seduta del 25 ottobre 1984;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a quarantuno posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi.

Al concorso possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengono dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a cinque anni, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche con almeno cinque anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degi enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.

Art. 2.

Le domande, in competente bollo, di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ufficio del personale, via della Stamperia n. 8, Roma, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro pubblico ufficiale tra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e, per coloro che si trovino all'estero, dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Nella domanda tutti i candidati debbono dichiarare la data e il luogo di nascita, il proprio domicilio e l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso.

I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8) dell'art. 1 debbono altresì dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

4) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

Art. 4.

Alla domanda deve essere allegato:

1) un *curriculum* recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata;

2) certificato rilasciato dalla competente università attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nello esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonché per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare e, ove prescritta, copia autentica delle note di qualifica relative al quinquennio 1980-84;

3) una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente, che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino da richiedersi al competente tribunale amministrativo regionale o sezione staccata di esso. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione nei modi di legge relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

4) tutti i titoli utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 10 del presente bando.

Art. 5.

I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 6.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 7) e 8), del presente bando.

La esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Gabinetto - Ufficio del personale, via della Stamperia n. 8, Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:

1) un certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficio sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'ufficio cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, completo degli accertamenti sierologici ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 837;

2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6), 7) e 8), dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di cui all'art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonché la inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a di lui carico (solo per la categoria di cui al n. 6) dell'art. 1 del presente decreto);

2) diploma di laurea in giurisprudenza, in originale o copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato penale del casellario giudiziario;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7;

9) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 7) dell'art. 1 del presente decreto);

10) certificato rilasciato dalla competente prefettura attestante che il candidato abbia fatto parte, in qualità di componente elettivo, delle giunte provinciali amministrative e che abbia esercitato le relative funzioni per almeno cinque anni (solo per la categoria di cui al n. 8) dell'art. 1 del presente decreto).

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8), ed al n. 1) dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Art. 9.

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sarà composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due docenti universitari.

Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verrà integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

Art. 10.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 4.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 11.

Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.

Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.

La valutazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 12.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso la sala delle conferenze delle ferrovie dello Stato, in via Giolitti n. 34, *nei giorni* 21, 22, 23 *e* 24 *maggio* 1985, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, dovranno presentarsi per sostenere dette prove, muniti di valido documento di identità personale, nel luogo, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1984

p. *Il Presidente*: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1984
Registro n. 11 *Presidenza, foglio n.* 216

(124)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per i posti disponibili negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, concernente il decentramento dei servizi e l'istituzione dei provveditorati alle opere pubbliche;

Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, concernente l'adeguamento provvisorio del trattamento economico del personale dirigente e direttivo delle qualifiche ad esaurimento;

Vista la legge 27 giugno 1974, n. 247, concernente l'istituzione del quadro speciale ad esaurimento del personale proveniente dagli enti edilizi disciolti;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo, di cui al quadro *A* della tabella X annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono disponibili diciannove posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo (nove posti), del 30 % mediante concorso speciale, per esame (sei posti), del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale (due posti) e del 10 % mediante concorso pubblico, per titoli ed esami (due posti);

Considerato altresì, che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, quattro posti di primo dirigente amministrativo da conferire, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale, per esame (un posto), del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale (due posti), del 20 % mediante concorso pubblico, per titoli ed esami (un posto);

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali, per esami ed i corsi-concorsi di formazione dirigenziale costituenti unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo amministrativo dell'Amministrazione dei lavori pubblici di cui al quadro *A*, tabella X, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, i seguenti concorsi:

1) *Per le vacanze disponibili al* 31 *dicembre* 1983:

a) concorso speciale, per esame, a sei posti;
b) corso-concorso di formazione dirigenziale, a due posti;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti.

2) *Per le vacanze previste al* 31 *dicembre* 1984:

a) concorso speciale, per esami, a un posto;
b) corso-concorso di formazione dirigenziale, a due posti;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto.

Ai concorsi speciali, per esami, indicati nei punti 1/*a*) e 2/*a*), sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva amministrativa dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici, ivi compresi gli impiegati della carriera direttiva amministrativa del quadro speciale ad esaurimento di cui alla legge 27 giugno 1974, n. 247, appartenenti alle qualifiche settima e superiori, che alle date del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Ai corsi-concorsi di formazione dirigenziale di cui ai punti 1/*b*) e 2/*b*) sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori, che alla data del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compiranno rispettivamente almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, di cui ai punti 1/*c*) e 2/*c*) è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da altri enti pubblici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e titoli equipollenti, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1/*c*) e al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato al punto 2/*c*).

Sono ammessi altresì agli stessi concorsi, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alle date del 31 dicembre 1983 e 31 di-

cembre 1984 rispettivamente per il concorso di cui al punto 1/*c*) e per quello indicato al punto 2/*c*) che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea sopraindicati.

Sono ammessi ancora ai concorsi predetti i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alle date sopra indicate, purché in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o titoli equipollenti ed i liberi professionisti che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea sopraindicati iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare direttamente al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione coordinamento legislativo, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice, per i concorsi speciali e per i corsi-concorsi di formazione dirigenziale e in carta legale da L. 3.000 per i concorsi pubblici, per titoli ed esami, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza; o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui al terzo comma degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la relativa documentazione per i candidati al concorso speciale, per esami, e al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 6 per i candidati al concorso pubblico, per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione, di essere cittadini italiani, di non aver superato, alla scadenza del bando, i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non aver precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto agli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili; comunque i candidati non potranno superare i quaranta anni di età e i quarantacinque se mutilati o invalidi di guerra o appartenenti a categorie assimilate. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

L'esame dei concorsi speciali di cui al precedente art. 1, punto 1), lettera *a*), e punto 2), lettera *a*), consisterà in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza e della economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti discipline:

diritto amministrativo;
diritto privato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte, nonché sulle seguenti materie: diritto costituzionale, contabilità di Stato, legislazione sui lavori pubblici.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sullo stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quelle di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice. Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 8/10.

Le prove scritte del concorso speciale, per esami, a sei posti di cui all'art. 1, *punto* 1), *lettera* a), *si svolgeranno presso il circolo del Ministero dei lavori pubblici sito in Roma, Lungotevere Thaon di Revel n.* 3, *nei giorni* 4 *e* 5 *marzo* 1985, *ore* 8.
Le prove scritte del concorso speciale, per esami, ad un posto di cui all'art. 1, *punto* 2), *lettera* a), *si svolgeranno presso il sopracitato circolo nei giorni* 7 *e* 8 *marzo* 1985, *ore* 8.

I candidati dovranno presentarsi muniti del libretto ferroviario (mod. AT) ovvero di altro idoneo documento di riconoscimento.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato dal colloquio.

La nomina dei vincitori nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, punto 1), lettera *a*), e punto 2), lettera *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

L'ammissione ai corsi di formazione dirigenziale di cui al precedente art. 1, punto 1), lettera *b*), e punto 2), lettera *b*), avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali . . .	fino a	punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	»	8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	»	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	»	»	8

L'ammissione ai corsi di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente art. 1, punto 1), lettera *b*), e punto 2), lettera *b*).

Gli ammessi sono tenuti a frequentare per un periodo di sei mesi il corso di formazione organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Lo stesso corso sarà completato con un ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso grandi imprese pubbliche e private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo i vincitori del concorso speciale, per esame, dello stesso ciclo.

Art. 6.

L'esame dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, di cui al precedente art. 1, punto 1), lettera *c*), e punto 2), lettera *c*), consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sara diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa; di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti discipline:

diritto amministrativo;

diritto privato.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte nonché sulle seguenti materie:

diritto costituzionale, contabilità di Stato, legislazione sui lavori pubblici.

Esso sarà diretto a valutare oltre la personalità del candidato, la di lui preparazione e capacità professionale, la conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella dei lavori pubblici in particolare.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La sede ed il diario delle prove scritte saranno pubblicate a mezzo di avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1985.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia o all'estero	fino a	punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'Amministrazione dei lavori pubblici	»	»	5
c) pubblicazioni scientifiche . .	»	»	7
d) corsi di qualificazione e di specializzazione nei settori di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici .	»	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	»	6
f) altri titoli culturali	»	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e della media della valutazione dei titoli.

I vincitori saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, punto 1), lettera *c*), e punto 2), lettera *c*) con decorrenza dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale affari generali e personale - Divisione coordinamento legislativo - Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno altresì produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati in un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva ed in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo di polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altra amministrazione.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente amministrativo mediante concorso speciale, per esami, per i posti relativi al 1983, di cui all'art. 1, punto 1), lettera *a*), sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno successivo alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il vincitore del concorso speciale, per esami, relativo al posto previsto al 31 dicembre 1984, di cui all'art. 1, punto 2), lettera *a*) e i vincitori dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, di cui all'art. 1, punto 1), lettera *c*) e punto 2), lettera *c*), sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La votazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiunge a quella complessiva del relativo concorso ai fini della definitiva collocazione dei vincitori nel ruolo organico.

Art. 10.

Alla nomina delle commissioni esaminatrici si provvederà con successivo decreto.

Art. 11.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1985
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 11

(101)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, a quattro posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva, a quattro posti di segretario nel ruolo del personale di concetto, a otto posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, a otto posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale dattilografo della carriera esecutiva ed a cinque posti di coadiutore tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva.

Stanti le difficoltà tecnico-organizzative conseguenti all'elevato numero di domande pervenute, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* del diario delle prove scritte e della sede di esame del concorso a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984.

Il diario delle prove scritte di esame del predetto concorso e la sede delle medesime verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1985.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Stanti le difficoltà tecnico-organizzative conseguenti all'elevato numero di domande pervenute, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* del diario delle prove scritte e della sede di esame del concorso a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale di concetto, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984.

Il diario delle prove scritte di esame del predetto concorso e la sede delle medesime verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1985.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Stanti le difficoltà tecnico-organizzative conseguenti all'elevato numero di domande pervenute, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* del diario delle prove scritte e della sede di esame del concorso a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984.

Il diario delle prove scritte di esame del predetto concorso e la sede delle medesime verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1985.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Stanti le difficoltà tecnico-organizzative conseguenti all'elevato numero di domande pervenute, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* del diario delle prove scritte e della sede di esame del concorso a otto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale dattilografo della carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984.

Il diario delle prove scritte di esame del predetto concorso e la sede delle medesime verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1985.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Stanti le difficoltà tecnico-organizzative conseguenti all'elevato numero di domande pervenute, non è stato possibile procedere alla pubblicazione nella presente *Gazzetta Ufficiale* del diario delle prove scritte e della sede di esame del concorso a cinque posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 26 novembre 1984.

Il diario delle prove scritte di esame del predetto concorso e la sede delle medesime verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1985.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(125)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a nove posti di perito meccanografo nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a nove posti di perito meccanografo nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici, per il centro di servizio di Milano, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984, avranno luogo nei giorni 25 e 26 febbraio 1985, alle ore otto, in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4.

(148)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ripetizione delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Lecce, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, saranno ripetute presso il dipartimento di fisica, facoltà di scienze, aula Seminari, via provinciale Lecce-Arnesano-Monteroni di Lecce, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° febbraio 1985, ore 9;

prova pratica: 2 febbraio 1985, ore 9.

(155)

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (VASCA NAVALE)

Concorso pubblico a due posti di collaboratore tecnico-professionale riservato ai laureati in ingegneria navale e meccanica.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico-professionale riservato ai laureati in ingegneria navale e meccanica.

Per il predetto concorso i candidati dovranno possedere alla data di scadenza per la presentazione delle domande età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvo elevazione di legge, nonché un'anzianità di laurea di almeno due anni.

Il termine per la presentazione delle domande scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande dovranno essere redatte con le modalità stabilite dal bando di concorso il cui testo sarà rilasciato a richiesta degli interessati, dagli uffici dell'Istituto in via Corrado Segre, 60, Roma.

(149)

REGIONE SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia presso il presidio ospedaliero « Paladini Bua » di S. Piero Patti dell'unità sanitaria locale n. 46.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia (a tempo pieno) presso il presidio ospedaliero « Paladini Bua » di S. Piero Patti dell'unità sanitaria locale n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Patti (Messina).

(156)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente sanitaria visitatrice presso l'unità sanitaria locale n. 25

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente sanitaria visitatrice presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(109)

ISTITUTI OSPITALIERI VALDESI DI TORRE PELLICE

Concorso a tre posti di agente tecnico (ausiliario) presso l'ospedale valdese di Pomaretto

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di agente tecnico (ausiliario) presso l'ospedale valdese di Pomaretto, con la riserva del 50 % dei posti per le categorie protette.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Torre Pellice (Torino).

(126)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1984, n. **51.**

Modificazione ed integrazione alla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, concernente: Interventi finanziari a favore di imprese artigiane.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'art. 1 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, è sostituita dalla seguente:

« *a*) concessioni di contributi in conto interessi per crediti a medio termine e di contributi in conto canoni di locazione finanziaria assistiti dalla cassa per il credito alle imprese artigiane; ».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, è aggiunto il seguente comma:

« La Regione interviene altresì per il finanziamento di appositi fondi per il pagamento di contributi in conto canoni di locazione finanziaria ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — I contributi a carico dei conferimenti regionali sono corrisposti a pari condizioni per le iniziative che risultino già assistite da contributi in conto interessi od in conto canoni di locazione finanziaria a carico delle dotazioni istituite presso la cassa per il credito alle imprese artigiane, per la parte eccedente l'importo ammissibile dalla cassa, indipendentemente dai conferimenti medesimi.

I contributi regionali sono corrisposti per l'elevazione dei fidi massimi consentiti dal decreto del Ministro del tesoro n. 240586 del 13 aprile 1984 e sono determinati nella misura di lire 60 milioni per ciascuna impresa artigiana e di lire 12 milioni per socio per ciascuna impresa costituita in forma di cooperativa artigiana, oltre ai relativi interessi, nonché per la conseguente elevazione del fido massimo concedibile per la formazione di scorte.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'artigianato, sentita la competente commissione consiliare permanente, è autorizzato a modificare con proprio decreto gli importi di cui al precedente comma, entro eventuali nuovi limiti che dovessero essere fissati ai sensi della legge 24 dicembre 1974, n. 713 ».

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 settembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 *settembre* 1984.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1984, n. **52.**

Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale del Lazio: anticipazioni finanziarie della Regione per l'anno 1984 finalizzate alle spese ordinarie per l'attuazione dei piani regolatori consortili e la gestione delle infrastrutture.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nelle more dell'approvazione della disciplina organica in materia di consorzi industriali, concede anticipazioni, per l'anno 1984 ai consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale allo scopo di permettere la regolare gestione delle infrastrutture ed accelerare la realizzazione delle previsioni di cui ai piani regolatori consortili.

Art. 2.

Le agevolazioni di cui al precedente art. 1 sono erogate sulla base di documentazione dimostrante la necessità dell'intervento regionale per sanare eventuali deficit derivanti dalla gestione delle infrastrutture e per permettere la immediata realizzazione di iniziative attinenti alle previsioni dei piani regolatori consortili.

Art. 3.

Gli enti interessati debbono inoltrare domanda all'assessorato regionale all'artigianato, industria e commercio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le anticipazioni sono concesse con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'artigianato, industria e commercio, su conforme parere della commissione consiliare permanente competente.

La misura dell'intervento sarà fissata dalla Regione sulla base delle accertate effettive esigenze dei singoli consorzi.

Art. 4.

Le anticipazioni di cui alla presente legge sono restituite alla Regione da parte degli enti beneficiari entro un anno dalla data di erogazione delle somme.

Art. 5.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni che viene iscritta nel seguente capitolo di previsione della regione Lazio per l'anno 1984 n. 02011 (di nuova istituzione): « Anticipazione a favore dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale allo scopo di permettere la regolare gestione delle infrastrutture ed accelerare la realizzazione delle previsioni di cui ai piani regolatori consortili ».

Alla copertura del complessivo onere di lire 1.500 milioni si provvederà mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 25802, lettera *g*), del bilancio 1984.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 settembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 *settembre* 1984.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1984, n. 53.

Interventi finanziari per la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione della legge

La regione Lazio, al fine di promuovere la qualificazione e lo sviluppo delle attività ricettive anche nel connesso aspetto afferente ai loro servizi generali, interviene nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge in conformità ai principi posti con legge 17 maggio 1983, n. 217, legge-quadro per il turismo, agli indirizzi ed agli obiettivi della programmazione regionale ed al fine del riequilibrio economico-territoriale.

Art. 2.

Soggetti ammessi a contributo

Per il conseguimento delle finalità previste dal precedente art. 1, la Regione concede contributi a favore dei soggetti che esercitano od intendano esercitare attività ricettive riferite ad alberghi, campeggi e villaggi turistici come tali classificati a norma delle leggi vigenti sia in forma individuale che collettiva nel territorio regionale, con priorità per le piccole e medie imprese.

Non sono ammessi ai finanziamenti di cui alla presente legge i soggetti contemplati dall'art. 7 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 92.

Art. 3.

Iniziative ammesse a contributo

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi per:

a) costruzione, ricostruzione, completamento, ampliamento, trasformazione, miglioramento ed ammodernamento di immobili da adibire o già adibiti ad esercizio alberghiero e delle attrezzature, opere ed impianti complementari allo stesso esercizio purché ricompresi nel suo ambito;

b) costruzione, completamento, ampliamento e miglioramento di campeggi e villaggi turistici e delle attrezzature, opere ed impianti ad essi complementari;

c) opere obbligatorie per la vigente legislazione quali impianti di messa a terra, di prevenzione incendi, di antinfortunistica in genere ed altre;

d) acquisto dell'area per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 o dell'immobile ad uso alberghiero;

e) acquisto dell'area o dell'immobile o porzione di esso, già adibiti all'uso delle attività indicate nel precedente art. 2 da parte di chi risulti gestire ininterrottamente l'esercizio da almeno due anni prima della presentazione della domanda di cui al successivo art. 5;

f) iniziative da realizzare mediante ricorso ad operazioni di leasing mobiliare;

g) opere di superamento delle «barriere architettoniche» ai sensi dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

Le opere indicate nelle precedenti lettere *c*) e *g*) sono ammissibili con priorità ai contributi di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

Forma e misura dei contributi

Per le iniziative di cui al precedente art. 3 sono congiuntamente concessi contributi nelle seguenti forme e misure:

a) contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) contributi annuali nella misura massima del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Il contributo viene di regola corrisposto al beneficiario in quindici rate annuali. Su richiesta del beneficiario, con il provvedimento di cui al successivo art. 12 può essere stabilito che:

1) in correlazione ad apposita cessione di credito il contributo venga corrisposto al cessionario istituto di credito per l'ammortamento del mutuo contratto per la realizzazione dell'iniziativa finanziata dalla Regione;

2) le annualità del contributo vengano corrisposte al beneficiario in unica soluzione al netto del tasso ufficiale di sconto vigente alla data del provvedimento medesimo;

c) contributi annuali fino a cinque anni per iniziative non finanziate con i contributi di cui alle precedenti lettere, realizzate con il ricorso ad operazioni di locazione finanziaria mobiliare stipulate con società operanti nel settore turistico, in misura parametrata proporzionalmente ai contributi previsti dalla presente legge.

La Regione, ai fini di cui alla precedente lettera *c*), stipula apposita convenzione.

Art. 5.

Domande di contributo

Le domande, intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui alla presente legge, devono essere indirizzate alla regione Lazio, assessorato al turismo, e devono risultare conformi, per contenuto, sottoscrizione e documentazione, a quanto stabilito nel regolamento d'esecuzione della legge stessa.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

Il regolamento d'esecuzione disciplina le modalità con cui le domande di contributo vengono istruite.

Per l'istruzione delle domande stesse non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, primo comma, lettera *d*), ed all'art. 19, primo comma, lettera *c*), della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

Art. 7.

Servizi generali

La Regione, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese alberghiere e di campeggio maggiormente rappresentative a livello regionale, cura direttamente o mediante apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati specializzati la realizzazione e la gestione di servizi generali, quali banca dati, osservatori di mercato, consulenza promo-pubblicitaria, studi, convegni, pubblicazioni, ricerche e rilevazioni statistiche, sistemi automatizzati di informazione e prenotazione, centri di assistenza ed organizzazione per la commercializzazione, da destinare alle imprese ricettive di cui alla presente legge.

La giunta regionale, delibera sui progetti relativi ai servizi generali di cui al precedente comma, con le procedure previste dal successivo art. 8.

Art. 8.

Programmi di intervento

La giunta regionale conformemente alle disposizioni della legge n. 217 del 1983 e sentite le organizzazioni di categoria delle imprese ricettive di cui alla presente legge maggiormente rappresentative a livello regionale, propone le direttive generali per i programmi pluriennali ed annuali di intervento al consiglio regionale che le adotta secondo gli indirizzi e gli obiettivi programmatici della Regione.

Le direttive generali di cui al precedente comma prevedono:

a) gli obiettivi, i criteri e le priorità dell'intervento regionale;

b) i criteri per la ripartizione degli stanziamenti;

c) le dimensioni massime globali delle iniziative.

In conformità alle direttive generali di cui al precedente comma, ogni anno la giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare permanente, su proposta dell'assessore regionale al turismo, delibera sulle singole iniziative.

La deliberazione della giunta regionale indica la ripartizione degli stanziamenti di bilancio per l'anno in corso tra le iniziative previste, i criteri per l'accoglimento delle domande dei contributi relativamente a ciascuna tipologia di iniziativa, le iniziative di cui al precedente art. 3 ammesse a contributo, con la fissazione sia dei termini iniziali, tenuto conto di quelli indicati dagli interessati nella domanda, sia di quelli finali dei lavori nonché le istanze respinte o dichiarate improcedibili ed i servizi di carattere generale che si intendono realizzare e gestire.

Il provvedimento è comunque comunicato dall'assessorato regionale al turismo al richiedente nonché al comune ed all'ente turistico periferico.

Le domande non accolte per indisponibilità di fondi sono suscettibili di riesame negli esercizi successivi, previa istanza degli interessati.

Art. 9.
Non cumulabilità dei contributi

Per la stessa iniziativa non è consentito il cumulo dei contributi di cui alla presente legge con quelli eventualmente disposti dallo Stato, dalla Cassa per il Mezzogiorno, dalla Regione e da altri enti locali.

Art. 10.
Condizioni per l'erogazione dei contributi

L'erogazione dei contributi di cui alla presente legge è subordinata:

1) alla rispondenza dell'iniziativa da finanziare al progetto od al preventivo od al contratto di acquisto od al contratto di leasing, presentati a corredo della domanda;

2) all'osservanza dei termini stabiliti per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori;

3) all'osservanza delle disposizioni di cui al successivo articolo 11;

4) esclusivamente per le opere di costruzione di esercizi ricettivi indicati nel precedente art. 2, all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, in materia di superamento delle « barriere architettoniche ».

Art. 11.
Vincolo ed obbligo di destinazione

Gli immobili, per i quali sono stati concessi contributi per i lavori e per gli acquisti di cui al precedente art. 3, sono vincolati alla destinazione specifica per la durata di quindici anni. Il vincolo è trascritto a cura e spese del beneficiario presso la competente conservazione dei registri immobiliari.

La destinazione specifica dei beni mobili, per i quali siano stati concessi contributi ai sensi della presente legge, deve essere garantita per la durata di cinque anni, mediante apposito atto d'obbligo dei beneficiari.

La giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria delle imprese di cui alla presente legge maggiormente rappresentative a livello regionale e visto il parere del comune e dell'ente turistico periferico, può autorizzare la cancellazione anticipata del vincolo oppure l'anticipato mutamento di destinazione esclusivamente quando, su motivata richiesta del beneficiario, sia accertata:

a) la sopravvenuta impossibilità della destinazione;

b) la sopravvenuta non convenienza economica della destinazione.

Art. 12.
Liquidazione dei contributi

La liquidazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, successivamente all'accertamento dell'avvenuta osservanza delle disposizioni di cui al precedente art. 10.

Art. 13.
Revoca della concessione

La revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi già erogati, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (istituto centrale di statistica) relativi all'aumento annuo del costo della vita, nonché degli interessi legali vengono disposti dalla giunta regionale quando:

a) venga meno la destinazione specifica dei beni in epoca anteriore ai termini fissati nel precedente art. 11 senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale;

b) venga effettuata una iniziativa difforme da quella per la quale sono stati concessi i contributi; nell'ipotesi di difformità parziale, la giunta medesima, su proposta dell'assessore regionale al turismo, provvede alla proporzionale riduzione dei contributi contestualmente alla loro liquidazione;

c) non venga rispettato il termine fissato per l'ultimazione dei lavori;

d) venga rescisso il contratto di leasing mobiliare;

e) i beneficiari dichiarino di rinunciare ai contributi concessi;

f) non sia stata richiesta ed ottenuta la classificazione prescritta dalle norme vigenti.

Contestualmente all'autorizzazione di cui al precedente articolo 11, ultimo comma, la giunta regionale dispone la revoca del provvedimento concessorio ed il recupero dei contributi erogati, maggiorati solamente degli interessi legali.

Art. 14.
Norme transitorie

Nella prima applicazione della presente legge, gli operatori turistici che hanno presentato una istanza finanziabile ai sensi delle precedenti leggi regionali in vigore dall'anno 1979, con esclusione di ogni istanza di richiamo ivi prevista, in merito alla quale non sia intervenuta o non sia stata resa esecutiva alcuna delibera di concessione di contributi, sempreché non sia sopravvenuta la fine dei lavori iniziati a decorrere dal 1979 e siano stati effettuati a decorrere dal 1979 gli acquisti degli immobili e delle aree, devono presentare a pena di decadenza, entro il perentorio termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, apposite istanze di richiamo, integrando ed aggiornando gli atti ed i dati già forniti alla stregua di quanto previsto nella legge stessa e nel relativo regolamento di esecuzione.

La disposizione di cui al precedente comma è comunque applicabile solo per le iniziative previste dal precedente art. 3, lettere *a*), *b*), *d*) ed *e*).

Nel primo atto di attuazione della presente legge, la giunta regionale delibera sulle domande presentate entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, secondo le procedure del precedente art. 8, a prescindere dall'adozione delle direttive generali.

In attesa dell'istituzione delle « aziende di promozione turistica » (A.P.T.) previste dall'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per ente turistico periferico si intende l'ente provinciale per il turismo (E.P.T.).

Art. 15.
Disposizioni finanziarie

Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

La spesa di lire 4.000 milioni è autorizzata dal comma precedente per l'anno finanziario 1984, è iscritta in termini di competenza nei seguenti capitoli che si istituiscono nel bilancio di previsione regionale per l'anno medesimo:

cap. 05254 - « Spese per la realizzazione e la gestione dei servizi generali per il ricettivo turistico »	L.	150.000.000
cap. 05255 - « Contributi in conto capitale per le iniziative di carattere ricettivo-turistico »	L.	2.500.000.000
cap. 05256 - « Contributi annuali per le iniziative di carattere ricettivo-turistico (nuovo limite di impegno) »	L.	1.000.000.000
cap. 05258 - « Contributi annuali per le iniziative realizzate con il ricorso al leasing mobiliare »	L.	350.000.000

Alla copertura finanziaria della suddetta spesa di lire 4.000 milioni in termini di competenza, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 25802 (fondo globale), elenco n. 4, lettera *n*), del bilancio regionale per l'anno finanziario 1984.

Alla quantificazione ed alla copertura degli oneri relativi agli anni 1985 e successivi si provvederà con la legge di bilancio dei rispettivi esercizi.

Art. 16.
Entrate con vincolo di destinazione

Nello stato di previsione dell'entrata a partire dall'anno 1984 viene istituto il cap. 02432 con la seguente denominazione: « Rientri per capitali, rivalutazioni ed interessi su precedenti erogazioni finanziarie in materia di ricettivo-turistico », sul quale affluiscono le entrate realizzate nel corso dell'esercizio per:

a) ammortamento dei mutui previsti dall'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1978, n. 82;

b) contributi C.E.E. (Comunità economica europea) su finanziamenti regionali ad esercizi ricettivi;

c) recupero di contributi concessi ai sensi delle leggi regionali 19 luglio 1974, n. 32, 29 dicembre 1978, n. 80 e 29 dicembre 1978, n. 82 e delle correlative rivalutazioni ed interessi legali a seguito di procedimenti di secondo grado.

L'ammontare delle entrate accertate al 31 dicembre di ciascun anno sul predetto cap. 02432 viene iscritto nell'esercizio successivo ai capitoli di spesa 05255 e 05256 in aggiunta agli stanziamenti disposti dalla presente legge.

Per tale integrazione degli stanziamenti di bilancio si applica la procedura prevista dall'art. 21, quinto comma, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

L'utilizzazione dei relativi fondi viene effettuata con il provvedimento di cui al precedente art. 8.

Art. 17.

Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato

La quota destinata alla regione Lazio dell'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, di cui agli articoli 13 e 14 della legge 17 maggio 1983, n. 217, viene iscritta nell'esercizio di competenza ai capitoli di spesa 05254, 05255, 05256 e 05258.

Per tale integrazione degli stanziamenti di bilancio si applica la procedura prevista dall'art. 21, quinto comma, lettera a), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

L'attribuzione dei relativi fondi viene effettuata con il provvedimento di cui al precedente art. 8 osservando, in quanto compatibili, le norme della presente legge e relativo regolamento di esecuzione e nel rispetto dei vincoli di destinazione posti dall'art. 13, primo comma, della citata legge n. 217 del 1983 in materia di iniziative da incentivare.

Con le stesse procedure e modalità indicate nei commi precedenti vengono iscritti nel bilancio regionale gli interventi finanziari a qualsiasi titolo disposti dallo Stato in favore della regione Lazio e destinati alla qualificazione ed allo sviluppo delle attività ricettive nel settore turistico.

Art. 18.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 settembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 settembre 1984.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1984, n. 54.

Intervento straordinario urgente in favore del comune di Guidonia Montecelio per opere di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 29 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a concedere al comune di Guidonia Montecelio contributi finanziari in conto capitale fino ad un importo complessivo di lire 4.000 milioni per la realizzazione di un programma straordinario di interventi di edilizia scolastica.

Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, il comune di Guidonia Montecelio presenta alla regione Lazio una proposta organica di interventi di nuova costruzione di edifici scolastici relativi alla scuola dell'obbligo, privilegiando quegli interventi per i quali si disponga di progetti e delle relative aree.

Il comune di Guidonia Montecelio, contestualmente all'approvazione dei progetti esecutivi, dovrà assicurare la copertura degli oneri finanziari, di qualsiasi natura, eccedenti il contributo regionale e comunque necessari per l'integrale realizzazione degli edifici scolastici programmati, ivi compresi gli oneri per le sistemazioni esterne.

Art. 2.

Sulla base della deliberazione comunale di approvazione del progetto esecutivo, il presidente della giunta regionale provvede con proprio decreto alla concessione del contributo di cui al precedente art. 1 ed all'impegno della relativa spesa.

Le somme impegnate sono erogate a favore del comune nelle seguenti misure: 50 per cento a presentazione del verbale di consegna dei lavori; il successivo 45 per cento al raggiungimento del 60 per cento di avanzamento dei lavori; il restante 5 per cento a presentazione del provvedimento comunale di approvazione del certificato di collaudo e del rendiconto concernente la dimostrazione dell'utilizzazione delle somme accreditate.

Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo I, capi III e IV, della legge regionale 16 febbraio 1981, n. 12, recanti norme in materia di edilizia scolastica.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 4.000 milioni previsto dal precedente art. 1 si fà fronte mediante prelevamento di una somma di pari importo dal cap. 25802 del bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno 1984.

La suindicata somma di lire 4.000 milioni è iscritta nel bilancio della regione Lazio per l'anno 1984, al cap. 15310 che si istituisce con la presente legge, con la seguente denominazione: « Contributi straordinari regionali in favore del comune di Guidonia Montecelio per opere di edilizia scolastica ».

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 settembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 settembre 1984.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1984, n. 55.

Accelerazione delle procedure per la realizzazione ed il pagamento delle opere pubbliche eseguite « in economia » direttamente dalla Regione (legge 10 dicembre 1981, n. 741).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 27 del 29 settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione, al fine di semplificare ed accelerare l'iter degli adempimenti necessari alla realizzazione di opere pubbliche, in conformità delle norme previste dalla legge 10 dicembre 1981, numero 741, stabilisce, con la presente legge, le procedure relative a tutte le opere che si eseguono « in economia » a cura diretta della Regione stessa.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Rientrano nella disciplina della presente legge tutte le opere di competenza della Regione da realizzare direttamente a cura dell'amministrazione regionale in conseguenza di eventi calamitosi, ovvero per avviare a situazioni di immediato pericolo per la pubblica incolumità od igiene o di grave disagio per le popolazioni.

Tra le opere di cui al precedente comma rientrano comunque quelle di competenza della Regione, elencate nell'art. 66 del regolamento di attuazione della legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici, approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Art. 3.

Esecuzione dei lavori

I lavori di cui al precedente art. 2 si eseguono:

in amministrazione;

per cottimi.

Art. 4.

Proposta di intervento

Al verificarsi dell'evento calamitoso od all'istaurarsi delle condizioni che comportino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità od igiene o comunque di grave disagio per le popolazioni, il coordinatore del competente settore decentrato opere e lavori pubblici od un suo delegato si reca sul posto e redige un verbale nel quale siano descritti dettagliatamente: la situazione di disagio, i guasti avvenuti o temuti, le cause, le conseguenze prevedibili, i modi per ovviarvi o lo invia all'assessore regionale ai lavori pubblici.

Ove il predetto coordinatore ravvisi l'opportunità di un intervento regionale, ne avanza proposta alla giunta regionale per il tramite dell'assessorato regionale ai lavori pubblici allegando alla proposta stessa una perizia giustificativa ed indicando ai sensi di quali disposizioni di legge intende effettuare l'intervento.

Art. 5.

Autorizzazione all'intervento

La giunta regionale, od il consiglio regionale secondo le rispettive competenze, ove decida di effettuare l'intervento, impegna la somma necessaria ed individua contestualmente il funzionario tecnico nella persona del coordinatore del competente settore decentrato opere e lavori pubblici, incaricati di realizzare l'opera, ed il funzionario delegato nella persona del responsabile del competente ufficio dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, cui viene accreditata la somma impegnata, incaricato di provvedere alla liquidazione dei certificati di pagamento in acconto, emessi al funzionario tecnico predetto, mano mano che detti certificati gli vengano inoltrati.

Agli effetti dell'ammontare delle aperture di credito di cui al comma precedente, il limite fissato dall'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, è commisurato ai limiti previsti dalla legge di contabilità di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni.

I due funzionari di cui al primo comma del presente articolo operano sotto il diretto controllo dell'assessore regionale ai lavori pubblici cui spetta il compito di seguire la realizzazione dell'opera riferendone alla giunta regionale.

Spetta anche all'assessore regionale ai lavori pubblici, salvo riferirne alla giunta regionale, autorizzare eventuali varianti tecniche che si rendessero necessarie durante l'esecuzione dei lavori, purché dette varianti non cambino sostanzialmente la natura dell'opera e non comportino aumento di spesa.

Art. 6.

Esecuzione dell'opera

Il funzionario tecnico individuato dalla giunta regionale ai sensi del precedente art. 5, primo comma, provvede all'affidamento dei lavori in economia per cottimo fiduciario, nei modi di legge, ed adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione dei lavori.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori il suddetto tecnico ed il funzionario delegato individuato ai sensi del precedente art. 5, primo comma, trasmettono alla giunta regionale, per il tramite dell'assessore regionale ai lavori pubblici, gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione.

La giunta regionale, riscontrata la regolarità di detta documentazione, la approva ed autorizza il pagamento della rata di saldo.

Art. 7.

Provvedimento in caso di urgenza

Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori «in economia» sia determinata da necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare dal verbale di cui al precedente art. 4, primo comma, e la documentazione di cui al secondo comma dello stesso articolo viene consegnata all'assessorato regionale ai lavori pubblici da persone appositamente incaricate dal coordinatore del competente settore decentrato opere e lavori pubblici.

L assessore regionale ai lavori pubblici, con proprio decreto, autorizza l'affidamento dei lavori nel limite di spesa di lire 100 milioni, riferendone alla giunta regionale, nella prima seduta per l'approvazione definitiva dell'intervento, l'impegno della spesa necessaria e la nomina del funzionario delegato di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Provvedimenti in casi di somma urgenza

In casi di somma urgenza, nei quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori, il verbale di cui al precedente art. 4 viene compilato dal funzionario tecnico regionale del competente settore decentrato opere e lavori pubblici arrivato prima sul luogo, e l'autorizzazione viene, dal coordinatore del suddetto settore, chiesta per fonogramma direttamente alla giunta regionale per il tramite dell'assessore regionale ai lavori pubblici.

Il predetto coordinatore, in tal caso, dispone l'immediata esecuzione dei lavori sino alla concorrenza di lire 100 milioni.

Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dalla data del fonogramma, il coordinatore trasmette all'assessore regionale ai lavori pubblici il processo verbale e la perizia giustificativa, anche sommari.

La giunta regionale, ove non ritenga di ordinare la sospensione dei lavori affidati, provvede, con l'urgenza che il caso richiede, agli adempimenti previsti dal precedente art. 5, primo comma.

Art. 9.

Immediata esecutività dei provvedimenti in caso di urgenza

Nei casi di urgenza, le deliberazioni di autorizzazione agli interventi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 saranno adottate, dalla giunta regionale nella prima seduta utile, previo impegno contabile dell'assessorato regionale al bilancio, da assumere entro lo stesso giorno dal ricevimento dell'atto, e saranno dichiarate immediatamente esecutive ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La segreteria della giunta regionale curerà l'immediato inoltro all'ufficio competente di una copia di lavoro della deliberazione divenuta esecutiva.

Art. 10.

Procedure in caso di mancata approvazione

Qualora l'opera affidata con le procedure di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non venga approvata dalla giunta regionale, si liquidano le spese relative alla parte di lavori eseguiti il cui importo non può comunque superare la somma di lire 100 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 settembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 settembre 1984.

(5972)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227